

COMUNE DI SERRAVALLE A PO

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

COMUNALE N. 66 DEL 18/12/1998

TESTO RISCritto A SEGUITO DELLE MODIFICHE

APPORTATE CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 99 DEL 30 APR. 1999

IL SINDACO  
(Alberto Cavicchini)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(de Chirico dr. SSA Angela)

## ART. 1. ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. È istituito in questo Comune, a decorrere dal 01.01.1999, in applicazione dell'art. 63 del D. Leg.vo 15.12.1997 n. 446, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che costituisce entrata di natura a carattere patrimoniale.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Leg.vo 15.12.1997, n. 446.

## ART. 2. OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio (costituzione della servitù nei modi di legge significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo; passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per venti anni).

3. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 01 gennaio di ciascun anno.

## ART. 4 - MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONI

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente articolo 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.

2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

## ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione deve indicare la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

## ART. 6 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile del servizio Tecnico, ricevuta la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ed ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta, il Responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
3. Il funzionario responsabile verifica la completezza e la regolarità della domanda e quindi procede all'emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero ad emettere il provvedimento di diniego nei termini di trenta giorni dalla domanda.

## ART. 5 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ISTRUTTORIA

4. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Funzionario Responsabile del servizio Tecnico.
3. La domanda per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione deve essere redatta in carta legale sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune e deve contenere:
  - i dati anagrafici, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
  - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, con i relativi elaborati tecnici;
  - quando occorre, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure ed eventualmente la fotografia dell'oggetto, atti ad identificare l'opera stessa;
  - l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che il Funzionario responsabile intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transitò e della pubblica proprietà.



1. Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Nel caso di subentro ad altro concessionario, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione e/o autorizzazione, presentando al Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico apposita domanda nella quale devono essere indicati gli estremi della precedente concessione e/o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

2. Il Concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione e/o autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il Concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio addetto che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### ART. 8 - REVUCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI. RINUNCIA.

1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi del precedente articolo possono essere revocate in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato.

2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Funzionario responsabile del servizio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.  
Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

#### ART. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:  
A) le reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione/autorizzazione stessa;

B) la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;  
C) il mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;

D) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, in caso di occupazione temporanea.



#### ART. 10 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione possono, prima della scadenza richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

#### ART. 11 - OCCUPAZIONI ABUSIVE. RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia dei materiali stessi.

#### ART. 12 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE DEL CANONE.

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

A) Sono permanenti le occupazioni le occupazioni, di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

B) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, in relazione alla durata di occupazione ed in base alla superficie occupata.

4. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati ed in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

#### ART. 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici in DUE categorie a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato "D" del presente Regolamento.

3. L'importo dei canoni fino a L. 500 è arrotondato alle L. 1.000 inferiori, oltre le L. 500 alle L. 1.000 superiori.

#### ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune sono classificati in DUE categorie, secondo l'elenco allegato "A" del presente Regolamento in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade, alle aree e agli spazi pubblici appartenenti alla I<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata (c.u. = coefficiente di ubicazione = 1,00 ovvero **tariffa base = T.B.**).

4. Le tariffe per le strade, le aree e gli spazi pubblici di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla I<sup>a</sup> (c.u. = 0,50).

#### ART. 15 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti (C.O.P.) e temporanee (C.O.T.) viene determinato moltiplicando la tariffa base (T.B.) per il coefficiente di ubicazione (c.u.) della zona ove insiste l'occupazione, per il coefficiente di valutazione economica (c.v.e.). L'importo così ottenuto va a sua volta moltiplicato per il numero di metri quadrati (mq.) o dei metri lineari (ml.) computabili e così si ottiene il canone relativo all'occupazione permanente. Nel caso di occupazioni temporanee tale importo deve essere ulteriormente moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione (gg.)

$$C.O.P. = T.B. \times c.u. \times c.v.e. \times mq.$$

$$C.O.P. = T.B. \times c.u. \times c.v.e. \times ml.$$

$$C.O.T. = T.B. \times c.u. \times c.v.e. \times mq. \times gg.$$



## ART. 18 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DEL CANONE.

2. Il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Il numero degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo deve essere quello risultante alla data del 1 gennaio di ogni anno.

1.000.000.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore a L.

con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.  
a) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250 per utente essendo questo un Comune determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto (pozzetti, camere di manutenzione, cabine, ecc.) da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, ai medesimi il canone è determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63 comma 2 lettera f) del D. Leg. vo 15.12.1997 n. 446, e quindi da una misura speciale di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

## ART. 17 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO. CASI PARTICOLARI.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune ed allegate al presente Regolamento.

## ART. 16 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

$C.O.T. = T.B. \times c.u. \times c.v.e. \times mq. \times g.g. \times c.o.g.$

4. Nel caso di occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere, feste e mercati, la determinazione del canone deve tener presente anche il coefficiente di occupazione giornaliera (C.O.G.) in cui avviene l'occupazione. La tabella dei coefficienti di occupazione giornaliera è contenuta nell'allegato "C" del presente regolamento.

3. La tabella dei coefficienti di valutazione economica è contenuta nell'allegato "B" del presente Regolamento.

2. Il coefficiente di valutazione economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base.



## OCCUPAZIONI PERMANENTI

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:

1) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%

2) per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 50% (c.v.e. = 0,50)

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa del canone per le occupazioni temporanee:

1) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

2) in rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale vengono stabilite le seguenti misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 8 ore: riduzione del 50% (c.o.g. = 0,50)

b) occupazioni da 8 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera (c.o.g. = 1,00)

3) per le occupazioni di durata di almeno 15 gg. la tariffa giornaliera è ridotta del 50% (c.o.g. = 0,50)

4) per le occupazioni fino a 8 ore e fino a 14 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50% (c.o.g. = 0,50)

5) per le occupazioni fino a 8 ore e oltre i 14 giorni la tariffa è ridotta del 75% (c.o.g. = 0,25)

6) per le occupazioni oltre le 8 ore e fino alle 24 ore e fino a 14 giorni la tariffa è intera (c.o.g. = 1)

7) per le occupazioni oltre le 8 ore e fino alle 24 ore e oltre i 14 giorni la tariffa è ridotta del 50% (c.o.g. = 0,50)

8) per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 50% (c.v.e. = 0,50)

9) per le occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria (c.v.e. = 1,00);

10) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50% (c.v.e. = 0,50);

11) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

- 12) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, la tariffa è ridotta dell'80% (c.v.e. = 0,20);
- 13) per le occupazioni temporanee del suolo con condutture, cavi ed impianti in genere la tariffa è ridotta del 50% (c.v.e. = 0,50). Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. o al ml.
- 14) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50% (c.v.e. = 0,50);
- 15) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (c.v.e. = 0,50). Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.
- 16) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, allorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## ART. 19 . ESENZIONI DEL CANONE.

### 1. Sono esenti dal pagamento del canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi e Aziende, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate nella precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;

c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

h) le occupazioni di aree cimiteriali;



i) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; servizi;

l) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

m) gli accessi pedonali;

n) le occupazioni per manifestazioni locali di rilevanza costituzionale, sportiva, politica, sociale e sindacale, culturale e ricreativa.

o) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

p) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;

q) le occupazioni con balconi, verande e infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari fisse o retrattili di qualsiasi genere;

r) i passi carrabili;

s) occupazioni del sottosuolo poste in essere dai privati con tombinature od altri manufatti, in considerazione che tali occupazioni sono considerate di pubblica utilità ed a tutela dell'igiene pubblica;

t) le occupazioni temporanee di qualsiasi tipo (comprese quindi anche quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggianti) in occasione delle Sagre Patronali;

u) distributori di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.

## ART. 20 - DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al settore Tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre.

2. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'Amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del c.c.

3. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.



4. Nel caso di subentro ad altro concessionario, il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante, nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

5. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificchino variazioni nella occupazione che determinino un maggior o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando i bollettini di conto corrente postale intestati al Comune.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, da effettuarsi non oltre il termine finale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento del Canone può essere effettuato mediante versamento diretto, in via anticipata.

7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi L. 5.000 per le occupazioni permanenti e le L. 1.000 per le occupazioni temporanee.

8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone di importo complessivo superiore a L. 500.000 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza di concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

## ART. 21 - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. Il Funzionario Responsabile del servizio Tributi controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.

Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Il Funzionario responsabile del servizio Tributi provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompiutezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

## ART. 22 - SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto.
  2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.
  3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Ai versamenti eseguiti spontaneamente con ritardo non superiore a trenta giorni viene applicata la sanzione del trenta per cento ridotta ad un sesto.
  4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
  5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura determinata, nel tempo, dalla legge.
  6. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285.
1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso del le somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora dalla data dell'eseguito pagamento.
  2. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste con D.P.R. 29.9.1973 n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1998 n. 43, in un'unica soluzione. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
  3. Gli avvisi di accertamento, sia in retifica che d'Ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
  4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
  5. E' attribuita al Funzionario responsabile la firma dell'ingunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639.



ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi è competente all'applicazione del canone, sottoscrive gli avvisi di accertamento e di liquidazione e dispone i rimborsi.  
Da' comunicazione al Funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

ART. 25 - ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. Dal 1 gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Leg.vo 507/1993 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del D. Leg.vo 507 sopra citato.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.



ELENCO DELLE VIE, DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

CAT. I

- PIAZZA DELLA LIBERTA'
- PIAZZA MARCONI
- PIAZZA MATTEOTTI
- PIAZZA TRENTO E TRIESTE

CAT. II

- VIA ALBARELLO
- VIA ARGINE
- VIA BORGO VECCHIO
- VIA BUGNO
- VIA CAMPAGNA
- VIA CANTONI BELFIORE
- VIA CARDINALA EST
- VIA CARDINALA OVEST
- VIA CASELLE
- VIA CASELLE I
- VIA CASELLE II
- VIA CASELLE III
- LOCALITA' CASTELTRIVELLINO
- VIA CAVALLETTI
- VICOLA CHIUSO
- VIA CIMITERO
- VIA COMUNA
- VIA CORTE CANTONI
- VIA CORTE CASCINA
- CORTE MANTOVANINA
- CORTE SPERONA
- CORTE VALLUZZE
- VIA DEL DUCA
- VICOLA DEL FORNO
- VIA DEL GIARDINO
- VIA DEL MULINO

VIA XXV APRILE  
VIA XX SETTEMBRE  
VIA TERZI  
VIA TEOFILO FOLENGO  
VIA STORLINE  
VIA SOSCADE  
VIA SORDELLO  
VIA SOCCORSO  
VIA SANT'EUROSIA  
VIA SANTA CECILIA  
VIA SANT'ANTONIO  
VICOLO SANDRO PERTINI  
VIA RISORGIMENTO  
VIALE IV NOVEMBRE  
VIA PROVINCIALE  
VIA PRADELLE  
VIA PERSICARA  
VIA PAPA GIOVANNI XXIII  
VIA OSTIGLIESE  
VIA MOESINE  
VIA MANTOVANA  
VIA ITALIA  
VICOLO ISABELLA D'ESTE  
VIA GROLA  
VICOLO GONZAGA  
VIA GLI ZINGARI  
VIA FORNACE  
VIA EUROPA  
VIA DELLE VIGNE  
VIA DELLA REPUBBLICA  
VICOLO DELLA FILANDA

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA  
DELL'OCCUPAZIONE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONE PERMANENTE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI	0,50	0,50
AREE OCCUPATE DALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (con esclusione di quelle effettuate in occasione delle sagre patronali)		1,00
VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI IN OCCASIONE DI MERCATI		0,50
INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE		0,20
IMPALCATURE, PONTEGGI E CANTIERI PER L'ATTIVITA' EDILIZIA		0,50
OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO	1,00	1,00



TABELLA DEI COEFFICIENTI DI OCCUPAZIONE GIORNALIERA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE, FESTE E MERCATI

DURATA DELL'OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE (c.o.g.)
FINO A 8 ORE	0,50
DA 8 ORE FINO A 24 ORE	1,00
FINO A 8 ORE E FINO A 14 GIORNI	0,50
FINO A 8 ORE E OLTRE 14 GIORNI	0,25
OLTRE LE 8 ORE E FINO A 14 GIORNI	1,00
OLTRE LE 8 ORE E FINO LE 24 ORE E OLTRE A 14 GIORNI	0,50

TARIFFE

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO "D"

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO

Per ogni metro quadrato e per anno

CATEGORIA		
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	T.B. x c.u. = T.B. X 1,00	L. 34.000
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	T.B. x c.u. = T.B. X 0,50	L. 17.000
	IMPORTO	

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL

SUOLO

Per ogni metro quadrato e per un anno (riduzione del 50% = c.v.e. 0,50)

CATEGORIA		
1 <sup>a</sup> CATEGORIA		L. 17.000
2 <sup>a</sup> CATEGORIA		L. 8.500
	IMPORTO	

C) OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON  
CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE  
DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

1) Tariffa valida in sede di prima appolizione

L. 1.250 per ciascun utente

con riferimento alla data del 1° gennaio.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a L. 1.000.000.

2) tariffa valida per gli anni successivi: L. 4.250 per ml. e per anno.



D) OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUITTE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE

Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione per anno L. 250.000

F) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:  
 OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO EFFETTUATE CON LE SOLE COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA E I RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI, NONCHE' UN CHIOSCO CHE INSISTA SU DI UNA SUPERFICIE NON SUPERIORE AI 4 METRI QUADRATI:

Per ogni distributore e per anno

CATEGORIA	IMPORTO
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	L. 60.000
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	L. 30.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri, Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.  
 Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alla tariffa normali.

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

#### A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Tariffa giornaliera per mq.

CATEGORIA	
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	$T.B. \times c.u. = T.B. \times 1,00$
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	$T.B. \times c.u. = T.B. \times 0,50$
IMPORTO	L. 2.000
	L. 1.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. Fino a 8 ore e fino a 14 giorni (riduzione del 50% = c.o.g. = 0,50)

Categoria prima  
 L. 1.000

Categoria seconda  
 L. 500

8,4 mq  
 [Signature]

2. Fino a 8 ore e oltre a 14 giorni (riduzione del 75% = c.o.g. = 0,25)

Categoria prima L. 500  
Categoria seconda L. 250

3. oltre le 8 ore e fino le 24 ore e fino a 14 giorni (tariffa intera = c.o.g. = 1,00)

Categoria prima L. 2.000  
Categoria seconda L. 1.000

4. oltre le 8 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 giorni (riduzione del 50% = c.o.g. = 0,50)

Categoria prima L. 1.000  
Categoria seconda L. 500

B) OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50% = c.v.e. = 0,50)

Categoria prima L. 1.000  
Categoria seconda L. 500

C) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI  
La tariffa è quella indicata alla lettera A) = c.v.e. = 1,00

D) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, LE TARIFFE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SONO RIDOTTE AL 50% (c.v.e. = 0,50)

E) PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DATO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) È RIDOTTA DELL'80% (c.v.e. = 0,20)

F) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) È RIDOTTA DEL 50% (c.v.e. = 0,50). LE OCCUPAZIONI IN PAROLA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA ED AVENTI LA MEDESIMA NATURA, SONO CALCOLATE CUMULATIVAMENTE CON ARROTONDAMENTO AL MQ.



G) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA  
LE TARIFFE INDICATE NELLA LETTERA A) SONO RIDOTTE DEL 50% (c.v.e. = 0,50)

PUBBLICATO ALL'UFFICIO PRETORIO  
DEL COMUNE DI MANTOVA  
DAL 05/5/09  
SENZA  
OPPOSIZIONI  
RP/030

Messio Comandante  
Mantova

PUBBLICATO ALL'UFFICIO PRETORIO  
DEL COMUNE DI MANTOVA  
DAL 02/6/09  
SENZA  
OPPOSIZIONI  
RP/039

Messio Comandante  
Mantova